



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 1/CF del 11 luglio 2025

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	5
PORTALE SERVIZI FIGC – ANAGRAFE FEDERALE ONLINE	5
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	5
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	5
ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)	6
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ	6
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	6
FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO.....	6
REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	9
ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2025/2026 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE.....	9
CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.	9
DECADENZA AFFILIAZIONE EX ART.16 N.O.I.F.	9
MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2025/2026 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	9
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	9
ONERI FINANZIARI	10
COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA	10
NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.	10
NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.	10
RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA.....	10
CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA.....	11
COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	11
TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.	11
ESTRATTO CONTO 2024/2025 DELLE SOCIETÀ	11
RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI	11
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2025/2026	11
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE.....	11
COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2025/2026	12
TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE.....	13

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE.....	13
ARTICOLAZIONE.....	13
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI.....	13
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO	14
IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE.....	15
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ.....	15
REGOLAMENTO	15
PROMOZIONE E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.....	15
ATTIVITÀ GIOVANILE	15
CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE FEMMINILE	16
ARTICOLAZIONE.....	16
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI.....	16
IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI PROMOZIONE FEMMINILE.....	16
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ.....	17
PROMOZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE 2026/2027.....	17
REGOLAMENTO	17
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE	17
ARTICOLAZIONE.....	17
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ.....	18
LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE.....	18
REGOLAMENTO	18
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA FEMMINILE.....	18
COPPA ITALIA DI CALCIO FEMMINILE – FASE REGIONALE	19
ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI.....	19
INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA	20
ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA	20
CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE	20
BEACH SOCCER.....	20
ATTIVITÀ DEGLI E-SPORTS	20
ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2025/2026.....	20
PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI	20
ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE.....	21
PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE	21
PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI CALCIO A 11 AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5.....	21
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE.....	21
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	21
ASSICURAZIONE TESSERATI.....	21
ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO	21
TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI.....	22
SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI	22
NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2025/2026.....	22
DESIDERATA.....	22
AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI	22

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO	23
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE	23
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE	23
ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA.....	23
RECUPERI GARE.....	24
OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ.....	24
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE	24
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO	24
MIGLIORE FORMAZIONE.....	25
CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI.....	25
EQUIPAGGIAMENTO DELLE CALCIATRICI	25
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO	26
IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI.....	28
SOSTITUZIONE DELLE CALCIATORI E GIOCATRICI DI RISERVA	29
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE.....	30
ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI–AMMONITI–ESPULSI.....	30
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI	31
MESSAGGIO ANTI–VIOLENZA.....	31
ORDINE PUBBLICO.....	31
DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA	32
TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI	32
TECNICI	32
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	33
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI.....	34
INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI	34
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI.....	34
SGOMBERO DELLA NEVE	34
TIME–OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI	35
ASSISTENZA MEDICA.....	35
ALTRE ATTIVITÀ INDETTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	35
NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO.....	36
CAMPIONATI 2025/2026 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE.....	36
(CIRCOLARE N. 3 DEL 1° LUGLIO 2025 DELLA L.N.D.)	36
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO	37
ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	37
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	38
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE	38
ESECUZIONE DELLE SANZIONI.....	38

RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA	39
AMMENZE	39
AMMENZE PER RINUNCIA	39
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO	39
TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	40
ART. 65 N.O.I.F. “ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA”	40
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA	40
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO	41
RIMANDI NORMATIVI	41

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2025/2026 al 30 Giugno 2026 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 2025/2026 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista.

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50 N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 giugno 2021.

PORTALE SERVIZI FIGC – ANAGRAFE FEDERALE ONLINE

Anche per la stagione sportiva 2025/2026 le società per le affiliazioni, variazioni organigramma, dichiarazioni di inattività, ripristino Società, cambi di giurisdizione, rinunce ai campionati ed altri servizi per i quali si provvederà entro l'inizio della nuova Stagione Sportiva a dare puntuale informativa dovranno utilizzare il portale servizi FIGC – Anagrafe Federale.

Le pratiche saranno dunque redatte dalle Società esclusivamente in modalità online con integrale dematerializzazione dei documenti e delle pratiche stesse.

Il Portale, è reperibile al seguente link: <https://anagrafefederale.figc.it/>

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma Portale Servizi FIGC, **non sarà necessario contattare gli uffici di Comitato e/o Delegazioni**, ma è disponibile il supporto tecnico da contattare all'indirizzo supportotecnico@figc.it.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, **nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato**. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli **artt. 22 bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: *all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.*

punto 6 bis: *i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.*

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è entrato in vigore a far data dal 1° Luglio 2021.

FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, nonché all'art. 52, comma 5, delle N.O.I.F.

Si rende noto alle Società che è possibile depositare sul portale Anagrafe Federale le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2025/2026 e riguardanti le operazioni di cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede, fusione, scissione, conferimento d'azienda, a partire dal 10 giugno 2025 e fino al 15 luglio 2025, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Le Società associate sono invitate ad **aggiornare costantemente i propri dati di contatto** utili alle attività federali in generale (indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata) **sul portale Anagrafe FIGC.**

Si evidenzia che il Codice Fiscale delle Società presente sul portale Anagrafe, non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

Tra i dati societari da aggiornare costantemente, in caso di variazioni, rientrano sicuramente i seguenti:

- dati anagrafici e codice fiscale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e codice fiscale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli, le Società devono allegare il verbale assembleare deliberante la variazione stessa.
- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- *indirizzo di Posta Elettronica Certificata**

**Si rammenta, infine, che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente.*

Le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa, e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione "Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto" sul portale Anagrafe Federale.

Le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma **entro 20 giorni dal loro verificarsi**; in tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND);

A beneficio delle Società Affiliate è consultabile il "manuale utente" del portale Anagrafe, scaricabile dal portale stesso (<https://anagrafefederale.figc.it>) dal menu a tendina "Anagrafe Federale" e cliccando su "scarica manuale".

Le Società, per ogni necessità di supporto sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a: supportotecnico@figc.it.

Con riferimento agli adempimenti legati al **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute**, si evidenzia quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link <https://registro.sportesalute.eu/#/help/regolamentoenorme>, e

al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/guidautente>.

In allegato al [Comunicato Ufficiale n. 135 del 06 giugno 2025](#) sono state pubblicate alcune slides che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti condivisi con la FIGC, attengono alle procedure collegate alle istanze ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2025/2026 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Ferme le disposizioni di cui all'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza avverrà tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste. Le modalità operative rilevabili dalle guide alle iscrizioni on-line ed alla procedura di dematerializzazione sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania.

CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2025/2026 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda al link: [Circolare n. 5 - Convenzione LND-USSI](#).

DECADENZA AFFILIAZIONE EX ART.16 N.O.I.F.

Si rimanda al link: [Circolare n. 2 - Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF](#).

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2025/2026 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda al [Comunicato Ufficiale n.5 - programma manifestazioni nazionali organizzate dalla LND](#), consultabile al link di collegamento.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

[\(Circolare n. 4 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive\)](#)

La **Circolare n. 4 della L.N.D. del 1° luglio 2025**, consultabile al link di collegamento, richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli altri oneri federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

NOMINA DEL SEGRETARIO, DEL VICE SEGRETARIO E DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.

Nella riunione del Consiglio Direttivo, di venerdì 28 giugno 2025, in applicazione delle vigenti norme della Lega Nazionale Dilettanti si è proceduto alla nomina del Segretario, del Vice Segretario e del Responsabile Amministrativo del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C.

Risultano riconfermati, su proposta dal Presidente dott. Carmine Zigarelli, i seguenti sigg.:

- dott. Giuseppe Aversano: Segretario del C.R. Campania con l'assunzione della carica di Responsabile Amministrativo f.f.;
- sig. Eduardo Seno: Vice Segretario del C.R. Campania;

Le nomine decorrono dal 1° luglio 2025 e sono a valere fino al 30 giugno 2026.

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.

Le nomine di cui all'epigrafe, a valere fino al 30 giugno 2026, sono pubblicate sul link: [Comunicato Ufficiale n.8 - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2025/2026](#).

RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Le società in prima istanza dovranno contattare gli uffici del C.R. Campania tramite il portale a loro dedicato raggiungibile dal sito internet <https://campania.lnd.it> nella sezione "Area Società" – una volta effettuato l'accesso cliccando "Home" sarà possibile effettuare una segnalazione che sarà gestita dagli uffici competenti.

Premesso quanto alla precedente comunicazione si informa che gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì:** dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
- **il giovedì:** dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Per problemi non risolvibili tramite segnalazione da portale gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo centralino telefonico (081 5537216) ai seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino o a mezzo mail.

CONTATTI DEL C.R. CAMPANIA

Al seguente link si riportano gli indirizzi e-mail e pec: <https://campania.lnd.it/contatti/>

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Si sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero, sfruttando il primo periodo degli svincoli (**dal 1° al 23 luglio 2025**).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

Si sottopone all'attenzione delle società la presa visione del [Comunicato Ufficiale n. 23 - Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 2025/2026](#).

ESTRATTO CONTO 2024/2025 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto al 30 giugno 2025, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2025/2026 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

I Comunicati Ufficiali sono consultabili sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.campania.lnd.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2025/2026.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti alle società, su richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con bonifico bancario, intestato alla società.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2025/2026

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Come per le precedenti stagioni sportive, la procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La documentazione dematerializzata dovrà essere firmata elettronicamente.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line** nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D.

-attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;

-attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;

- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **attestante una capienza non superiore a cento spettatori**;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale;
- **versamento** da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania o a mezzo **assegno bancario con data di incasso entro i termini di scadenza della domanda (da depositare a mano**, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione), **oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT67X0898740020000000001115 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO con valuta accreditata entro i termini di scadenza della domanda di ammissione, fatta salva la possibilità di poter usufruire della compensazione con l'eventuale credito portafoglio iscrizioni.**
- **autocertificazione "di onorabilità"** (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società .

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., ha determinato, i diritti per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2025/2026, come da tabella di seguito riportata.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2025/2026) **alle società di nuova affiliazione** che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D ed Eccellenza e Promozione Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D., sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione ai Campionati 2025/2026:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (°°)
ECCELLENZA FEMMINILE	€ 1.320,00
PROMOZIONE FEMMINILE	€ 920,00
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 FEMMINILE “pure”	€ 720,00
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 FEMMINILE	€ 330,00

(°°) all'importo va sommato inoltre il costo di tesseramento per il numero di calciatrici/calciatori al 30.06.2025 e dei diritti di Segreteria LND.

Il pagamento dovrà essere effettuato **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania **oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: IT67X0898740020000000001115 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TERRA DI LAVORO.**

TERMINI TEMPORALI DOMANDE ISCRIZIONE

SI RIPORTANO DI SEGUITO I TERMINI TEMPORALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER SINGOLA CATEGORIA:

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE ORDINATORIO	TERMINE ISCRIZIONE PERENTORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025	GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2025
PROMOZIONE FEMMINILE	GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025	GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025
JUNIORES REGIONALE – U19 FEMMINILE	GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025	GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE

Campionato Regionale di Eccellenza 2025/2026: **12 ottobre 2025**

scadenza iscrizioni: **giovedì 31 luglio 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Comitato Regionale Campania organizza i Campionati Regionali di Calcio Femminile di **Eccellenza** secondo le modalità stabilite dalla L.N.D.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla L.N.D. ([Comunicato Ufficiale n.1 - Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Stagione Sportiva 2025/2026](#)), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile, al fine di promuovere l'attività femminile sul territorio.

Tale gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Regionale Eccellenza Femminile.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare (attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina

Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato ufficiale della L.N.D.

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza Femminile per la stagione sportiva 2025/2026:

A.S.D. BARONCINO
A.S.D. CASERTA CALCIO FEMMINILE
A.S.D. FOOTBALL CLUB NOCERINA W
A.S.D. FUTURA ISCHIA
A.C.D. GRUMESE CALCIO
A.S.D. INVICTUS S.ANTONIO ABATE
F.C.D. LMM MONTEMILETTO
A.S.D. NAPOLI INDEPENDENT FC
A.S.D. S.ANASTASIA CALCIO 1945
SSD ARL REAL SUD WOMAN

La società A.S.D. VIRTUS VOLLA ha facoltà di poter procedere alla richiesta di riammissione al campionato di Eccellenza Femminile 2025/2026

- con provenienza dai Campionati 2024/2025
- con titolo sportivo di permanenza in Eccellenza femminile: Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza femminile della passata stagione sportiva 2024/2025.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE

Tassa iscrizione	€ 900,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 30,00
Tassa di associazione	€ 300,00

Alle somme disposte, si aggiungeranno gli importi assicurativi e quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Le domande di iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile 2025/2026, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento,

- entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2025** (**termine ordinatorio**).
- entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2025** (**termine perentorio**).

Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare dei Campionati Femminili di Eccellenza possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il **QUATTORDICESIMO** anno di età, nel rispetto delle condizioni previste [dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.](#)

REGOLAMENTO

Il C.R. Campania pubblicherà il Regolamento ed il calendario del Campionato Regionale Eccellenza Femminile su apposito Comunicato Ufficiale.

PROMOZIONE E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le modalità di promozione al Campionato di Serie C femminile 2026/2027 e quelle di retrocessione al campionato regionale di Promozione Femminile 2026/2027 saranno formalizzati con apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ATTIVITÀ GIOVANILE

Le società partecipanti ai Campionati di Calcio Femminile organizzati dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni Provinciali possono partecipare con proprie squadre al Torneo Giovani Calciatrici, nell'ambito della L.N.D., nonché – con l'osservanza delle disposizioni delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo – ai Campionati organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico.

A partire dalla corrente stagione sportiva vige l'obbligo di partecipazione per le società partecipanti al campionato regionale di eccellenza femminile di partecipare ad almeno uno dei seguenti campionati giovanili: Under 19 Regionale Femminile, Under 17 o 15 Femminile, in caso di mancata partecipazione ad uno dei citati campionati sarà applicata l'ammenda di euro 300,00.

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE FEMMINILE

Campionato Regionale di Promozione 2025/2026: **26 ottobre 2025**

scadenza iscrizioni: **giovedì 2 ottobre 2025.**

ARTICOLAZIONE

Il Comitato Regionale Campania organizza i Campionati Regionali di Calcio Femminile di **Promozione** secondo le modalità stabilite dalla L.N.D.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Le società sono tenute a perfezionare (attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento

della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato ufficiale della L.N.D.

IMPORTI ISCRIZIONE CAMPIONATO DI PROMOZIONE FEMMINILE

Tassa iscrizione	€ 500,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 30,00
Tassa di associazione	€ 300,00

Alle somme disposte, si aggiungeranno gli importi assicurativi e quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Le domande di iscrizione al Campionato di Promozione Femminile 2025/2026, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento,

- entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2025** (termine ordinatorio).
- entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025** (termine perentorio).

Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Promozione Femminile, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare dei Campionati Femminili di Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il **QUATTORDICESIMO** anno di età, nel rispetto delle condizioni previste [dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.](#)

PROMOZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE 2026/2027

La società vincitrice il campionato di Promozione Regionale Femminile acquisirà il titolo per la partecipazione al campionato di Eccellenza Femminile 2026/2027, senza l'ausilio dei Play-off e Play-out.

REGOLAMENTO

Il C.R. Campania pubblicherà il Regolamento ed il calendario del Campionato Regionale Promozione Femminile su apposito Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE

Campionato Regionale di Regionale Juniores Femminile 2025/2026: 26 ottobre 2025
scadenza iscrizioni: giovedì 25 settembre 2025.

Tassa iscrizione	€ 300,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 30,00
Tassa di associazione	€ 300,00

Alle somme disposte, si aggiungeranno gli importi assicurativi e quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il Campionato Juniores Femminile, organizzato in una prima fase a carattere regionale o interregionale e in una seconda fase a carattere nazionale, il C.R. Campania dovrà comunicare la società vincitrice entro il 17 aprile 2026. Le modalità di svolgimento sono regolate da apposito Comunicato Ufficiale, a cura del Dipartimento Calcio Femminile, come dal link di collegamento sotto indicato.

[CU 1 - Attività Stagione Sportiva 2025/2026](#)

ARTICOLAZIONE

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2025/2026.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono, altresì, partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione sportiva in corso. Le Squadre dovranno essere composte da calciatrici nate dal 1° gennaio 2007 in poi, e che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. È consentito l'impiego di quattro atlete fuori quota, nate dal 1 Gennaio 2005 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

REGOLAMENTO

Il C.R. Campania pubblicherà il Regolamento ed il calendario della fase regionale del Campionato Juniores Regionale Femminile su successivo Comunicato Ufficiale.

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA FEMMINILE

Coppa Italia di Calcio Femminile – fase regionale 2025/2026:

inizio 28 settembre 2025

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, la Coppa Italia di Calcio Femminile, alla quale sono iscritte d'ufficio le società del Campionato di Eccellenza femminile.

Il C.R. Campania dovrà comunicare la vincitrice della competizione entro il 17 aprile 2026
Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti Premi:

- **alla società vincitrice della Coppa Italia di Calcio Femminile 2025/2026 (Fase Nazionale):**

- a) Trofeo Campione Coppa Italia di Calcio Femminile
- b) 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici della squadra;

- **alle 19 società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a undici femminile (Fase Regionale):**

- a) Trofeo Campione Regionale di Coppa Italia;
- b) 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2025/2026 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2026/2027.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2026/2027 non verrà assegnata. In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile. In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora

la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

COPPA ITALIA DI CALCIO FEMMINILE – FASE REGIONALE

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. organizza, per la corrente stagione sportiva 2025/2026 la competizione di cui all'epigrafe, alla quale sono iscritte le società partecipanti ai Campionati Femminili organizzati nell'ambito di questo C.R.

Il C.R. Campania pubblicherà le modalità, il Regolamento ed il Calendario della fase regionale della Coppa Italia Femminile, su successivo Comunicato Ufficiale.

Si ricorda che l'iscrizione alla Coppa in epigrafe va effettuata obbligatoriamente tramite portale società rendendo la stessa definitiva.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività femminile e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2025/2026:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE	12 OTTOBRE 2025
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	26 OTTOBRE 2025
CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE	26 OTTOBRE 2025
COPPA ITALIA FEMMINILE – FASE REGIONALE	28 SETTEMBRE 2025

Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali.

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

CAMPIONATI F.I.G.C. DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Per la corrente stagione sportiva in Campania saranno organizzati i Campionati F.I.G.C. Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Con apposito Comunicato Ufficiale saranno fornite tutte le informazioni dettagliate.

BEACH SOCCER

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

ATTIVITÀ DEGLI E-SPORTS

Il Dipartimento Calcio Femminile comunicherà successivamente termini e modalità per la partecipazione al Campionato e-sport per la Stagione Sportiva 2025/2026. Nel portale DCF è disponibile apposito modulo per manifestazione di interesse alla partecipazione, che sarà gratuita.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2025/2026

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ ED ORGANI

In analogia alle precedenti stagioni sportive, le informazioni relative all'attività regionale 2025/2026, saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania distinti per attività (sia L.N.D., sia S.G.S.), ovvero Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque, Settore Giovanile, Attività Amatoriale/Ricreativa/E-Sports e con riferimento alla Giustizia Sportiva suddivisi per organismi (GST-CSAT-TFT).

ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE

Le informazioni relative all'attività regionale 2025/2026 dell' Attività del Settore Giovanile e Scolastico, continueranno ad essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania nella relativa sezione.

PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI CALCIO A 11 AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2025/2026, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2025/2026, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici	(Calcio a Undici)	€ 3,00
- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici	(Calcio a Cinque)	€ 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00		

Gli oneri di tesseramento a calciatori/calciatrici (Calcio a Undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile

TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Entro il termine della stagione sportiva **2025/2026**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2025/2026

DESIDERATA

Per qualsiasi richiesta relativa alle c.d. "desiderata" in merito ai campionati organizzati da questo C.R. si precisa che le società interessate a comunicare eventuali richieste riguardanti alternanze, abbinamenti con altre società, orari e giorni per la disputa delle gare interne, concomitanze con altre società affiliate e non alla F.I.G.C., e quant'altro utile per la redazione dei calendari e per le dispute delle gare afferente l'attività agonistica, dovranno far pervenire le istanze, in caso di mancato deposito e/o di variazione successiva all'atto dell'iscrizione, **necessariamente a pena nullità entro e non oltre venti giorni prima della data di inizio del campionato d'interesse al seguente indirizzo di posta certificata: agonistica@pec.lndcampania.it.**

AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2025/2026, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un impianto sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

restano invece invariate le disposizioni previste e le normative vigenti per le altre categoria.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - **devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti** in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa..

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

(Comunicato Ufficiale n. 4 del 1° luglio 2025 della L.N.D.) _

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 9.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante, nel rispetto dei limiti previsti per la disputa delle gare.

RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, **valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.**

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

Calcio a Undici

- Campionato Nazionale Serie D;
 - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie C
 - Campionato di Eccellenza;
 - Campionato di Promozione;
 - Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza;
 - Campionato di 1ª Categoria;
 - Campionato di 2ª Categoria;
 - Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
 - Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
 - Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
 - Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
 - Campionato Regionale "Juniores" femminile;
 - Campionato Regionale Under 18 Dilettanti;
 - Campionato Regionale Allievi (Under 17);
 - Campionato Regionale Under 16;
 - Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
 - Campionato Regionale Under 14;
 - Campionato di 3ª Categoria;

- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19";
- Campionato Provinciale Under 18;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile di Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

EQUIPAGGIAMENTO DELLE CALCIATRICI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non

necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare **dilettantistiche e giovanili** organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, **purché muniti di tessera valida per la stagione in corso**:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo Assistenza Medica.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera. Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai

Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F. Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es:

temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle

more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle

N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli

spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo

legittimata o da un Notaio.

SOSTITUZIONE DELLE CALCIATORI E GIOCATRICI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato per la stagione sportiva 2025/2026, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, che le squadre che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito di questo C.R., (in tutte le competizioni le quali prevedano la disputa di tempi supplementari) di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata
 - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le

stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio

F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara				
				Da d
(Campionato/Archivio)				
N° del Ruolo	Data di Nascita			Cognome
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (consultabile nella sezione moduli sul sito campania.lnd.it), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui all'apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del

Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva pubblicazione.

Di seguito si riportano le circolari di riferimento:

[Circolare n. 6 - Rapporti con gli organi di informazione](#)

[Circolare n. 7 - Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2025/2026](#)

[Circolare n. 8 - Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND](#)

TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 (“Classificazione dei Tecnici”) e 54 (“Formazione altre figure tecnico-sportive”), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del

dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 3a Categoria, di "3a Categoria - Under 21", sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

INCASSI GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del Comunicato Ufficiale n.1 della L.N.D., in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione. Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

- a) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- b) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° Luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto b) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

ALTRE ATTIVITÀ INDETTE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

CAMPIONATI 2025/2026 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(CIRCOLARE N. 3 DEL 1° LUGLIO 2025 DELLA L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2025/2026:

- a) **ogni Società di calcio a Undici** può far entrare nella struttura sportiva **un massimo di 40 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; **ogni Società di Calcio a Cinque** può far entrare nella struttura sportiva **un massimo di 30 tesserati** ivi compresi coloro che figurano nella distinta di gara
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;

e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

È fatto obbligo alle società di far pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: agonistica@pec.Lndcampania.it del Comitato Regionale Campania o all'indirizzo pec della Delegazione Provinciale di riferimento, in caso di gara appartenete a competizione gestita dalla medesima Delegazione, entro e non oltre il venerdì che precede la gara (a porte chiuse), l'elenco dei nominativi, oltre coloro che figureranno nella distinta di gara che potranno accedere alla manifestazione.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 1- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
- 2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi di questo Comitato Regionali sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I **Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica** con pubblicazione sul sito del C.R. Campania.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i **casi di omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: **nato il**

14/12/1972; 25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: **nato**

il 25/06/1969;

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*
- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 19, 20 e 21 e 137** del **vigente Codice di Giustizia Sportiva**.

RICORSI/RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII **"Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica"** del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di ricorso/reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

AMMENZE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

1 ^a rinuncia	€ 100,00
2 ^a rinuncia	€ 200,00
3 ^a rinuncia	€ 400,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo € 100,00

Commissario di Campo Viaggiante € 150,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa ledere l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante - al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una "DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO":

1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.

2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante.

Ove gli **Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.**

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara**, in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

RIMANDI NORMATIVI

Per tutto quanto non riportato sul presente Comunicato Ufficiale, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2025 e alle normative vigenti.

Pubblicato in NAPOLI, il 11 luglio 2025

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli